

**Ordinanza
concernente l'Accademia militare presso il
Politecnico federale di Zurigo
(OACMIL)**

del 24 settembre 2004 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la formazione di base, il perfezionamento e la formazione supplementare degli ufficiali di professione presso l'Accademia militare (ACMIL).

Art. 2 Accademia militare

¹ L'ACMIL è il centro di competenza svizzero per le scienze militari. È un'unità organizzativa del comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ) in seno all'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

² L'ACMIL collabora con il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, il corso di master e gli studi postuniversitari.

Art. 3 Svolgimento della formazione

¹ La formazione si svolge presso l'ACMIL e il PFZ nonché presso istituzioni esterne svizzere ed estere.

² Il DDPS e il PFZ disciplinano in una convenzione sulle prestazioni le modalità della collaborazione e l'indennizzo delle prestazioni reciproche.

Art. 4 Ammissione

¹ Le condizioni d'ammissione degli ufficiali di professione al ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione si fondano sull'ordinanza del 10 settembre 2002² sull'ammissione al Politecnico federale di Zurigo.

² Il DDPS, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l'ammissione di militari stranieri ai corsi che si svolgono presso l'ACMIL.

³ L'ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attività formative.

Sezione 2: Formazione**Art. 5** Obiettivo

La formazione è segnatamente finalizzata ad abilitare gli ufficiali di professione a:

- a. assumere funzioni di comando in Svizzera e all'estero;
- b. insegnare in qualità di istruttori ed educatori;
- c. operare in qualità di specialisti in scienze militari;
- d. prendere posizione, in quanto quadri con una solida cultura generale, anche in merito a problemi di carattere non militare.

Art. 6 Ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione

¹ Gli ufficiali di professione assolvono il ciclo di studi triennale di bachelor per ufficiali di professione presso il PFZ e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni.

² Per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, l'ACMIL offre, d'intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:

- a. condotta delle persone e comunicazione;
- b. strategia;
- c. storia militare;
- d. sociologia militare;
- e. psicologia e pedagogia militari;
- f. lingue.

³ L'ACMIL, d'intesa con il PFZ, organizza il semestre di stage pratico e le corrispondenti verifiche delle prestazioni.

Art. 7 Corso di master e studi postuniversitari

L'ACMIL può partecipare a un corso di master e a studi postuniversitari in materia di politica di sicurezza presso il PFZ.

Art. 8 Corso di diploma

¹ L'ACMIL organizza un corso di diploma della durata di un anno per gli ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato.

² Il corso di diploma si conclude con un lavoro di diploma e l'esame di diploma. Invece del lavoro di diploma si può assolvere un praticantato.³

Art. 8a⁴ Scuole militari

¹ L'ACMIL organizza la Scuola militare 1, della durata di un anno, per gli ufficiali di professione che dispongono di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 2002⁵ sulla formazione professionale.

² L'ACMIL gestisce la Scuola militare 2, della durata di un anno, per gli ufficiali di professione che hanno concluso con successo la Scuola militare 1 e che in seguito sono stati impiegati per almeno tre anni quali ufficiali di professione.

³ L'istruzione nelle Scuole militari 1 e 2 comprende le seguenti discipline:

- a. condotta delle persone;
- b. comunicazione;
- c. strategia;
- d. politica di sicurezza;
- e. storia militare;
- f. sociologia militare;
- g. psicologia militare e pedagogia militare;
- h. istruzione specialistica militare;
- i. cultura generale.

⁴ La Scuola militare 1 si conclude con un esame finale, la Scuola militare 2 con un lavoro di diploma e un esame finale.

Art. 9 Formazione supplementare e perfezionamento

¹ L'ACMIL organizza corsi di formazione supplementare per ufficiali di professione.

² L'ACMIL può organizzare corsi di perfezionamento per ufficiali di professione.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5337).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5337).

⁵ RS **412.10**

³ L'ACMIL verifica le conoscenze e le capacità degli allievi dei corsi di formazione supplementare e dei corsi di perfezionamento obbligatori.⁶

Art. 10 Altri corsi

L'ACMIL può organizzare altri corsi.

Art. 11 Partecipazione all'insegnamento e computo dei periodi di studio

¹ La partecipazione a tutte le attività formative che fanno parte dell'insegnamento è obbligatoria.

² Le assenze necessitano dell'autorizzazione del direttore dell'ACMIL. Sono eccettuate le assenze dovute ai servizi di perfezionamento ordinari.

³ Per il computo dei periodi di studio al PFZ, gli ufficiali di professione sono assoggettati alle regolamentazioni di quest'ultimo.

Art. 12 Corpo insegnante

¹ Il corpo insegnante dell'ACMIL comprende:

- a. il direttore e il vicedirettore;
- b. gli insegnanti permanenti dell'ACMIL;
- c. gli assistenti;
- d. i comandanti di corso e gli insegnanti specialisti dell'ACMIL.

² Prima della nomina dei propri insegnanti, l'ACMIL consulta il PFZ.

³ In occasione del conferimento di mandati d'insegnamento nel settore delle scienze militari, il PFZ tiene in considerazione gli insegnanti dell'ACMIL.

⁴ L'ACMIL può far capo regolarmente ad altri relatori per l'insegnamento.

Art. 13 Diritto disciplinare, diritto penale e diritto penale disciplinare

Per la formazione che vi seguono, gli ufficiali di professione sono assoggettati negli affari scolastici al diritto disciplinare del PFZ. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto penale disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale.

Sezione 3: Diplomi e certificati

Art. 14

¹ Chi conclude con successo il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione riceve un diploma con la designazione «Bachelor of Arts PFZ in scienze politiche» e

⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5337).

un diploma di ufficiale di professione firmato dal capo dell'esercito e dal direttore dell'ACMIL.

² Chi conclude con successo il corso di diploma o la Scuola militare 2 riceve il diploma federale di ufficiale di professione firmato dal capo dell'esercito e dal direttore dell'ACMIL.⁷

³ Il direttore dell'ACMIL può rilasciare certificati per gli altri corsi.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 maggio 1993⁸ concernente la Scuola militare superiore è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5337).

⁸ [RU 1993 1840]

